

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nechita Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **NECHITA Maria**, nata a Vaslui (Romania) il 15 ottobre 1972, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità "Psyconas" di Vaslui nell'anno **1995**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **VODUT Maria**;

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **NECHITA**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

